

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI CORCIANO, ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA**

Con la presente scrittura privata redatta in numero di 3 (tre) originali ed a valere ad ogni effetto di legge

**Tra**

**Comune di Corciano**, con sede in Corciano (PG), Corso Cardinale Rotelli n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Cristian Betti, nato a Perugia il 12/03/1980, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 05/02/2018, di seguito denominato "Comune"

**E**

**L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia**, con sede in Perugia, Via Pontani, 3/B in persona del legale rappresentante e Presidente pro-tempore Dott. Andrea Nasini nato a Perugia il 03/06/1970, d'ora in poi denominato "Ordine Commercialisti"

**E**

**L'Ordine degli Avvocati di Perugia**, con sede in Perugia Piazza Matteotti in persona del legale rappresentante e Presidente pro-tempore Avv. Gianluca Calvieri nato a Perugia il 14/08/1963, d'ora in poi denominato "Ordine Avvocati"

**PREMESSO CHE**

- a) tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, come risulta dalle Linee Programmatiche di Mandato, rientra la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, al disagio e all'esclusione sociale, che, in situazioni di grave crisi economica, rappresentano un rischio drammaticamente presente;
- b) con il d.m. 24 settembre 2014 n. 202, "Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015, il legislatore ha inteso disciplinare la risoluzione delle situazioni di insolvenza di soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare, introducendo la procedura di sovraindebitamento e prevedendo, quale soggetto deputato all'assistenza del debitore, la figura dell'Organismo di composizione della crisi (OCC);
- c) l'art. 4 del citato decreto dispone che l'iscrizione nel registro degli Organismi, tenuto presso il Ministero della Giustizia, sia consentita anche ai Comuni, purché:
  - l'organismo sia costituito quale articolazione interna dell'Ente;
  - sia presente un referente dell'organismo, cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza dall'Ente;
  - l'organismo sia dotato di propria autonomia finanziaria, impegnandosi a contrarre polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

- l'organismo sia dotato di numero, non inferiore a cinque, di gestori della crisi in possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche, oltre che di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
- d) il Comune ha interesse ad avviare un articolato progetto rivolto alla propria cittadinanza e teso a:
- diffondere l'educazione finanziaria promuovendo un processo di alfabetizzazione finanziaria finalizzata a prevenire fenomeni di sovraindebitamento futuro;
  - agevolare e sostenere il cittadino che si trovi in una situazione di eccessivo indebitamento, anche al fine di salvaguardarne la propria dignità personale;
  - affiancare il cittadino, qualora necessario, nel processo di reinserimento sociale;
- e) l'Ordine dei Commercialisti ha costituito l'Organismo denominato "OCC dell'ODCEC Perugia", ottenendone l'iscrizione nell'apposito registro in data 20/05/2016 (allegato alla presente sotto la lettera A), Organismo attualmente formato da un numero di 74 gestori, come anche l'Ordine degli Avvocati ha costituito l'Organismo denominato "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento" ottenendo l'iscrizione nell'apposito registro in data 26/07/2016;
- f) il Comune, non avendo all'interno della propria pianta organica figure professionali in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del citato decreto, ha interesse a definire un protocollo d'intesa con gli Ordini in epigrafe indicati mediante il quale sia possibile consentire alla propria cittadinanza l'accesso alle procedure di soluzioni della crisi da sovraindebitamento, utilizzando, in via esclusiva, come strumento operativo gli Organismi costituiti dagli Ordini;
- g) che gli Ordini hanno interesse a instaurare un rapporto non episodico di collaborazione con il Comune impegnandosi a:
- erogare, attraverso i propri iscritti, attività formativa nell'ambito dell'educazione finanziaria;
  - interfacciarsi con il Comune per gli aspetti legati al sovraindebitamento;
  - fornire la presenza periodica, presso la sede degli uffici comunali, di un professionista esperto in materia di sovraindebitamento al fine di stabilire, sotto il vincolo di riservatezza, un primo contatto con il soggetto sovraindebitato;
  - collaborare con il Comune nell'attività di promozione e divulgazione del servizio di assistenza al cittadino in crisi, anche mediante la partecipazione diretta nell'ambito di eventi informativi pianificati nel territorio;

**Convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1 – Principi Generali**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa

#### **Articolo 2 – Oggetto della collaborazione**

L'oggetto del presente protocollo è costituito dall'attività di collaborazione fra le parti, da intraprendere nei settori dell'attività svolta dagli iscritti agli Ordini, con particolare riferimento alle materie del sovra indebitamento e dell'educazione finanziaria.

#### **Articolo 3 – Impegni delle parti**

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente Protocollo, il Comune si impegna a:

- 1) fornire adeguata informativa dell'iniziativa sul territorio comunale attraverso i propri strumenti di comunicazione prevedendo, all'interno del proprio sito istituzionale, un link di richiamo a una pagina web dedicata all'educazione finanziaria e agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento istituiti dall'Ordine dei Commercialisti e dall'Ordine degli Avvocati;
- 2) patrocinare l'organizzazione di eventi territoriali formativi e informativi sul tema oggetto del presente Protocollo, attraverso la disponibilità all'utilizzo di idonei spazi comunali;
- 3) ricevere le prime richieste formulate dal cittadino che necessita di un intervento finalizzato alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- 4) mettere a disposizione degli Ordini un locale presso la propria sede, da destinare all'attività di consulenza prestata dall'OCC dell'ODCEC Perugia e dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Perugia nei confronti dei soggetti che ne faranno richiesta.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente Protocollo, gli Ordini si impegnano a:

1. collaborare nella predisposizione della pagina web del sito istituzionale del Comune favorendo l'inserimento di contenuti specialistici ma, al contempo, facilmente comprensibili;
2. partecipare attivamente all'organizzazione di eventi territoriali fornendo anche la disponibilità di Relatori da ricercare nell'ambito dei propri iscritti, specializzati in tematiche di gestione della crisi;
3. interfacciarsi con i servizi del Comune nelle tematiche in argomento, al fine di favorire la massima utilità e ricaduta del presente Protocollo sul territorio;
4. mantenere la presenza di un proprio iscritto, specializzato in tematiche di gestione della crisi, presso un locale di proprietà del Comune.

Per quanto non specificato dal presente protocollo d'Intesa e dagli eventuali accordi successivi, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 4 – Accordi esecutivi**

Le parti contraenti procederanno all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo d'Intesa mediante la stipula di specifici accordi esecutivi, redatti secondo le disposizioni della vigente legislazione, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari allo svolgimento delle iniziative che, di volta in volta, verranno individuate e valutate dai referenti e responsabili di cui al successivo art. 6.

Ogni singolo accordo esecutivo sarà approvato e sottoscritto dai rispettivi organi competenti delle strutture coinvolte.

L'adesione al presente protocollo d'intesa non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli accordi esecutivi di cui sopra.

#### **Articolo 5 – Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente protocollo d'Intesa, la parti contraenti si impegnano a dare reciproca visibilità nei propri strumenti di comunicazione delle iniziative realizzate da entrambe le parti che siano riconducibili al macro tema del sovraindebitamento. La visibilità della singola iniziativa sarà data a seguito di specifica decisione congiunta delle parti in merito alle modalità e forme di promozione e comunicazione da adottare.

## **Articolo 6 – Responsabili del Protocollo d'Intesa**

Le parti contraenti individuano quali referenti e responsabili scientifici del presente Protocollo d'Intesa, per il Comune di Corciano il Sindaco Cristian Betti, per l'Ordine dei Commercialisti il Presidente Andrea Nasini, per l'Ordine degli Avvocati il Presidente Gianluca Calvieri.

## **Articolo 7 – Durata**

Il Presente protocollo d'Intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere prorogato o rinnovato solo previo accordo scritto tra le parti.

Ciascuna parte potrà recedere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di tre mesi.

Il recesso dal presente Protocollo d'Intesa o la sua scadenza naturale non producono effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso o della scadenza che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti e dal Codice Civile.

## **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **Articolo 9 – Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dal presente protocollo d'intesa, è competente a decidere, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

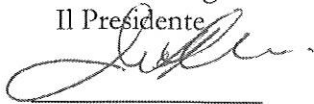
## **Articolo 10 – Imposte di registrazione e bollo**

Trattandosi di scrittura privata non autenticata e non avendo contenuto patrimoniale, il presente accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte seconda della tariffa A allegata al DPR 131/1986 e successive modificazioni. Il relativo onere sarà posto a carico delle Parti in eguale misura.

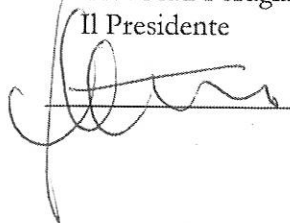
Le spese di bollo sono a carico delle Parti in eguale misura.

Corciano, 08/03/2018

ODCEC Perugia  
Il Presidente



Ordine Avvocati Perugia  
Il Presidente



Comune di Corciano  
Il Sindaco

